



## PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1179 del 18/10/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL' ELENCO AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.**

#### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 160 del 18 dicembre 1996 è stata istituita l'Avvocatura Pubblica provinciale, disciplinata con il *Regolamento per la disciplina del contenzioso e della pratica forense* approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 129/2008 e ss.mm.ii. che prevede e disciplina, all'Art. 2, le ipotesi di affidamento ad Avvocati esterni per motivi particolari.

- con deliberazione n. 2/2018 è stato approvato il "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*", di seguito "*Regolamento*", adottato ai sensi ai sensi degli artt. 4 e 17 comma 1, lett.d) del D.lgs. n. 50/2016, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

**Premesso che** il sopracitato *Regolamento* prevede la costituzione di un Elenco di professionisti legali per l'assistenza e il patrocinio in tutti i gradi di giudizio del contenzioso che potranno supportare l'ufficio legale dell'Ente qualora se ne rilevi la necessità e stabilisce altresì che detto Elenco:

- è articolato in distinte sezioni in base alla materia del contenzioso e specificatamente in: sezione civile, sezione penale, sezione amministrativa, sezione tributaria;

- "*viene istituito previa pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse, il quale non comporta una procedura selettiva, concorsuale né una graduatoria, né l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce uno strumento di riferimento per l'Amministrazione Provinciale nell'individuazione di avvocati ai quali affidare eventuali incarichi professionali*".

**Richiamato** il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti" e in particolare gli artt. 4 "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*" e 17 "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*", comma 1 lett. d), riguardante i servizi legali.

**Considerato che** la disciplina vigente prevede il coordinamento delle disposizioni contenute nell'Art. 17 de nell'art. 4 del sopracitato Codice, da cui si desume che i servizi legali pur essendo esclusi dall'applicazione del Codice non sono comunque estranei ad esso e debbono rispettare i principi generali che traggono la loro fonte nello stesso Codice dei contratti;

**Richiamata** altresì la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 la quale ritiene che le prestazioni di servizi indicati dalla lettera d) , i) e ii) dell'Art. 10 della direttiva europea 2014/24/UE relative alla rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, o in un arbitrato/conciliazione si configurano solo

nell'ambito di un rapporto che si basa sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libera scelta del difensore quale aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli, nonché dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato. La Corte di giustizia, pertanto, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici giustificata proprio alla luce delle caratteristiche oggettive proprie di questi servizi, che risultano nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi nella normativa sugli appalti.

**Richiamate** le linee guida n. 12 dell'ANAC "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, e in particolare il par. 3.1.3, secondo cui:

- rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale, "*In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa*";

- la selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

#### **Rilevato che:**

— la formazione dell'Elenco di cui trattasi è finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali potere affidare specifici incarichi legali attraverso l'adozione di una procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità e costituisce un utile strumento per la difesa in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente;

— l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né alcun diritto del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarico;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, provvedere in merito, predisponendo ed approvando apposito Avviso pubblico da pubblicare per trenta giorni consecutivi sul sito internet e all'Albo pretorio della Provincia unitamente allo schema di domanda di partecipazione per consentire a tutti i professionisti interessati, iscritti nell'apposito albo professionale, di presentare la manifestazione di interesse ad essere inseriti nell'Elenco in argomento dando, così, la propria disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente, qualora la Provincia ravvisi la necessità di ricorrere ad incarichi esterni;

#### **Richiamati:**

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07.05.2018 con il quale la Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi è stata nominata dirigente del settore Affari Generali dal 1° maggio 2018;

- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 16 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed assegnate parzialmente ai dirigenti competenti le risorse secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2018-2020 e successive integrazioni.

- la deliberazione n. 2/2018 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*" e viene dato mandato al Dirigente del settore AA.GG di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del regolamento.

#### **Visti:**

— il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

— il D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

**Visto** che il responsabile del Servizio ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto.

**Accertata** la propria competenza in materia.

**Attestata** l'assenza di situazioni di incompatibilità e condizione di conflitto di interesse per i soggetti coinvolti nella redazione ed adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, recepito dall'Ente con Delibera G.P. n. 13/2014.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riprodotte:

1. di approvare, l'Avviso Pubblico per la formazione, di un elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio della Provincia di Oristano, che allegato al presente atto unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicità dell'Avviso mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia e sul sito [www.provincia.or.it](http://www.provincia.or.it) per giorni trenta e mediante trasmissione agli Ordini Professionali degli Avvocati della Regione Sardegna;
3. di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento.

Sottoscritto dal Dirigente  
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA  
con firma digitale



**PROVINCIA DI ORISTANO**

Settore Affari Generali

Servizio Amministrazione, Pianificazione territoriale, Programmazione, Programmi comunitari, Affari legali, Contenzioso e Partecipate.

## **AVVISO PUBBLICO**

### **PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.**

in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni", la Provincia di Oristano rende noto che intende istituire un Elenco di professionisti legali (di seguito Elenco), per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza.

### **AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Con il presente avviso si intende procedere alla sola formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi legali di cui all'Art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.is.; non si intende porre in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né predisporre alcuna graduatoria o attribuire punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce uno strumento di riferimento per l'Amministrazione Provinciale nell'individuazione di avvocati ai quali affidare eventuali incarichi professionali qualora l'avvocato interno, per motivazioni oggettive, sia impossibilitato a rappresentare e difendere la Provincia in giudizio, ai sensi dell'Art. 1 del *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*.

La domanda di iscrizione ha, pertanto, il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuali incarichi alle condizioni di cui agli articoli seguenti. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e del *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*, di seguito citato anche semplicemente come "*Regolamento*".

#### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse della Provincia di Oristano nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, attribuiti in via esclusiva ed organica all'Avvocatura provinciale, istituita con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 160 del 18 dicembre 1996, non possano essere, da questa, assunti.

2 L'Elenco suddetto, predisposto in ordine alfabetico, verrà suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per materia:

Sezione A - Diritto Civile

Sezione B - Diritto Penale

Sezione C - Diritto Amministrativo

Sezione D - Diritto Tributario



## **Art. 2. Requisiti**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i professionisti singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) regolare iscrizione all'Albo, abilitazione all'esercizio della professione di avvocato da almeno cinque anni e abilitazione al patrocinio nelle giurisdizioni superiori;
- d) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività professionale;
- e) non essere interessati da cause ostantive a norma di legge per contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) non avere a proprio carico condanna penale con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- g) non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con la Provincia, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- h) non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con la Provincia di Oristano sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore di controparte;
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- j) possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con un massimale assicurato di almeno 500.000 euro da mantenersi per tutto il periodo di iscrizione all'Elenco;
- k) comprovata esperienza professionale nella difesa degli enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie per le quali intendono iscriversi nell'apposita sezione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale, con l'indicazione della tipologia di cause patrocinate, la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di altri Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni e l'indicazione dei relativi EE.LL./P.A;

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare le sezioni (massimo due) per le quali propone la candidatura e l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività (ad esempio: pubblico impiego, appalti e contratti pubblici, sanzioni ambientali, tributi, etc).

## **Art. 3 - Presentazione delle domande**

1. Le domande di iscrizione all'Elenco dovranno essere redatte secondo il modello allegato e firmate digitalmente.

2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;



## PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Affari Generali

Servizio Amministrazione, Pianificazione territoriale, Programmazione, Programmi comunitari, Affari legali, Contenzioso e Partecipate.

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

c) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'Albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;

3. Tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, l'interessato dovrà indicare le Sezioni, al massimo 2 (due), tra quelle sopra specificate all'Art. 1 ), in cui chiedi di essere iscritto.

Il professionista dovrà altresì dichiarare:

- di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco in argomento;
- impegnarsi personalmente, in caso di conferimento dell'incarico, nello svolgimento della prestazione professionale;
- di accettare e rispettare le disposizioni riportate nel *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*, unito al presente avviso, accettando integralmente anche il contenuto di quest'ultimo;

4. La domanda (da redigersi utilizzando l'allegato "A") dovrà indicare anche la Partita I.V.A., gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e P.E.C. e dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici e copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale;
- b) curriculum vitae e professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi davanti alle magistrature superiori, docenze, etc...), e l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, indicando la tipologia di pratiche patrociniate dal soggetto dichiarante;
- c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

5. Qualora l'iscrizione sia richiesta da uno Studio Legale associato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati associati interessati all'affidamento, i quali peraltro dovranno singolarmente dichiarare il possesso dei requisiti e presentare ciascuno il proprio curriculum vitae, attenendosi al modulo di domanda; l'iscrizione nell'Elenco viene effettuata per singolo Professionista.

6. La Provincia di Oristano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

7. Le domande di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire alla Provincia di Oristano entro e non oltre **le ore 24:00 del trentesimo giorno** decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it). Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura "Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco Avvocati - invio manifestazione di interesse".

8. Non verranno accettate le domande:

- non sottoscritte dal professionista
- incomplete della documentazione richiesta,
- mancanti del curriculum, o recanti il curriculum non sottoscritto;

9. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate successivamente in occasione dell'aggiornamento trimestrale dell'elenco.



10. I partecipanti si impegnano a comunicare alla Provincia di Oristano le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.

#### **Art. 4 - Formazione e aggiornamento degli elenchi**

1. La Provincia, in seguito all'esito positivo della verifica della regolarità e completezza delle domande di iscrizione, della documentazione allegata e dei requisiti risultanti dalle dichiarazioni pervenute, procede a formare l'elenco suddiviso in sezioni distinte per materie e secondo il criterio alfabetico.

2. La Provincia, una volta predisposto e approvato l'Elenco, provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale che varrà come comunicazione ai soggetti interessati dell'avvenuta iscrizione. Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

3. L'Elenco così formato sarà in seguito aggiornato con cadenza trimestrale senza pubblicazione di ulteriore avviso, con l'inserimento dei professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. I curricula forniti in fase di richiesta d'iscrizione nell'elenco potranno essere aggiornati dai professionisti.

4. La Provincia procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, riservandosi di adire agli organi competenti per la contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- perdita da parte del professionista dei requisiti richiesti, verificata in fase di attribuzione di incarico,
- rinuncia a un incarico senza giustificato motivo
- negligenza nello svolgimento dell'incarico affidato
- gravi inadempienze.

5. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

6. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Provincia, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

7. La Provincia si riserva la possibilità di procedere, decorsi tre anni o per nuove esigenze sopravvenute, alla pubblicazione di un nuovo avviso; nelle more, rimarrà in vigore l'Elenco già costituito.

#### **Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico**

1. L'Ente potrà attingere all'Elenco per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso e in ogni fase di processi già avviati, qualora l'avvocato interno fosse impossibilitato per motivazioni oggettive a rappresentare e difendere la Provincia.

2. La Provincia si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4. L'eventuale affidamento avverrà, tenuto conto della specifica sezione di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dai curricula presentati aventi pertinenza con la materia oggetto della prestazione;
- b) rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
- c) evidente consequenzialità e complementarità con incarichi aventi il medesimo oggetto.



Considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) la proficua collaborazione con la Provincia in relazione alla medesima questione;
- c) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie espresso in coerenza con l'Art. 9 del *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*.

3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di uno o più professionisti tra quelli inseriti nella sezione pertinente, tenuto conto dei criteri di cui al precedente punto 2, per quanto compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie, e del preventivo di spesa.

4. Il professionista consultato fornisce alla Provincia un dettagliato preventivo di spesa entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della richiesta, elaborato in coerenza con l'Art. 9 del Regolamento; decorso il predetto termine, qualora siano stati consultati più professionisti, la Provincia procede alla valutazione comparativa dei soli professionisti che hanno tempestivamente inviato la documentazione richiesta e, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

5. Il professionista consultato dichiara di non avere alcuna incompatibilità o conflitto di interesse con la causa oggetto di affidamento, nonché di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

6. Il professionista individuato dovrà sottoscrivere per accettazione apposita lettera/disciplinare di incarico e presentare apposita dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi.

7. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio e può essere rinnovato per ragioni di continuità e/o complementarietà della difesa nei successivi gradi e/o fasi di giudizio, in assenza di elementi ostativi e salvo il caso di rinuncia dell'incaricato.

8. E' fatta salva la facoltà, da parte della Provincia, di incaricare professionisti non iscritti nell'Elenco dandone adeguata motivazione.

9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, la Provincia si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire la migliore tutela dei propri interessi.

10. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali il legale incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, il recupero delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

11. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Dirigente del settore competente dal quale si è originata la causa e con il Legale interno dell'Ente, salvo eventuali deroghe da definire in sede contrattuale, a cui verranno trasmessi gli atti predisposti e a cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

## **Art. 7 - Trattamento dei dati**





## PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Affari Generali

*Servizio Amministrazione, Pianificazione territoriale, Programmazione, Programmi comunitari, Affari legali, Contenzioso e Partecipate.*

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura di cui trattasi o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia di Oristano è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'Elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione Provinciale di Oristano, per le sole finalità inerenti alla costituzione ed utilizzo dell'Elenco di professionisti in argomento, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si allega a riguardo l'apposita informativa.

### **Art. 8 - disposizioni generali**

1. La provincia di Oristano si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge.
2. Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico.
3. Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la Dott.ssa Manuela Obinu del Settore Affari Generali - *Servizio Affari Legali e Contenzioso, Programmazione, Organismi Partecipati e Programmazione Comunitaria - Ufficio Affari Legali e Contenzioso*, con sede in Oristano, Via Enrico Carboni 09170 Oristano tel. 0783/7931.
4. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: Tel. 0783/793370 (Dott.ssa Manuela Obinu), Tel. 0783/793215 (Dott.ssa Maria Anna Deiana) o mediante PEC esplicitando in oggetto "Info. Avviso pubblico per la costituzione elenco avvocati".

### **Art. 8 - Pubblicità**

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Oristano [www.provincia.or.it](http://www.provincia.or.it), - Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi", nonché all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 30 giorni.

#### Allegati:

- Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni
- Modulo di domanda
- Informativa protezione e trattamento dei dati
- Codice di comportamento
- Patto di integrità